



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Oggetto: **Calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2025-2026. Proponente: Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Valutazione appropriata).**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 e s.m.i.;

VISTA la L.R.2 agosto 2006, n.11 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTE la L.11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R. 29 luglio 1998 n. 23, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e sostituita dalla direttiva 09/147/CE;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";

VISTO il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79 /409/CEE";

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17.10.2007



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79 /409/CEE";
- VISTA** la Decisione di esecuzione (Ue) 2025/257 della Commissione del 7 febbraio 2025 che adotta il diciottesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
- VISTO** il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43 /CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28.12.2019);
- VISTE** le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;
- VISTA** la Delibera regionale n. 15/20 del 19.03.2025 riguardante l'Approvazione delle misure di conservazione per 89 ZSC (Zone speciali di conservazione) e 4 SIC (Siti Di interesse comunitario). Risoluzione della procedura di infrazione CE 2015/2136 e messa in mora complementare C (2019) 537 del 25 gennaio 2019" e i relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108/2007 che ha attribuito a questo Servizio la procedura di valutazione di incidenza ex art.5 DPR 357/97 e s.m.i.;
- VISTE** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;
- VISTI** in particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

19, comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento;

RICHIAMATA la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che il Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali, con nota prot. DGA n 18341 del 25.06.2025, ha inoltrato la richiesta di attivazione della procedura di valutazione di incidenza del calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2025-2026, così come deliberato dal Comitato Regionale Faunistico n. 01 del 06.06.2025;

CONSIDERATO che le attività previste nel calendario venatorio interessano l'intero territorio regionale e, quindi, la quasi totalità delle aree SIC, pSIC, ZSC e ZPS, costituenti la rete Natura 2000 della Regione Sardegna e che tali attività non sono strettamente connesse alla gestione dei siti a fini conservazionistici;

RILEVATO che il Calendario venatorio ai sensi dell'art. 50 comma 4 della L.R. n. 23 del 98, regola i seguenti aspetti legati alla stagione venatoria regionale:

- a) elenco delle specie cacciabili, giornate di caccia e limiti orari;
- b) prelievo massimo giornaliero e stagionale delle specie cacciabili;
- c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni di legge.

Il Calendario venatorio della Regione Sardegna, per l'anno 2025/2026, stabilisce che l'attività venatoria avrà inizio la seconda metà di settembre e terminerà il 31 gennaio, con una preapertura all'inizio di settembre per le specie ghiandaia, cornacchia grigia e gazza e tre giornate nei primi dieci giorni di febbraio per le specie cornacchia grigia e colombaccio. La frequenza settimanale fino al 10 ottobre è di un giorno alla settimana corrispondente alla domenica, dopo il 10 ottobre sarà di 2 giorni alla settimana corrispondenti al giovedì e alla domenica, con l'aggiunta di alcuni giorni di festività infrasettimanali. Le specie oggetto di prelievo venatorio sono 30, di cui 26 appartenenti agli Uccelli (pernice sarda, germano reale, alzavola, codone, moriglione,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

marzaiola, canapiglia, fischione, mestolone, beccaccino, beccaccia, gallinella d'acqua, pavoncella, frullino, folaga, porciglione, allodola, merlo, quaglia, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza) e 4 ai Mammiferi (cinghiale, volpe, coniglio selvatico e lepře sarda);

- ESAMINATI** lo studio di incidenza ambientale e tutta la documentazione trasmessa;
- VISTO** il parere dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) – Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025/26 prot. n. 34110/2025 del 15/07/2025;
- VISTO** il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) prot. n. 287097 del 25/06/2025 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF);
- VISTE** le note del Ministero della transizione ecologica (MITE) prot. 29730 del 22.03.2021 (prot. DGA n. 14714 del 2021), prot. 69017 del 25.06.2021 (prot. DGA 15331 del 2021), prot. 79230 del 20.07.2021 (prot. DGA 17414 del 2021);
- RILEVATO** che, il prelievo venatorio, come previsto dal calendario presentato, interessa specie tutelate dalla Direttiva "Uccelli", di cui all'art. 4 comma 1 (specie elencate nell'allegato I della Direttiva Uccelli) quali, *Alectoris barbara* (pernice sarda) e di cui all'art. 1 comma 2 (specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente) quali: *Anas platyrhynchos* (germano reale), *Anas crecca* (alzavola), *Anas acuta* (codone), *Aythya ferina* (moriglione), *Anas querquedula* (marzaiola), *Anas strepera* (canapiglia), *Anas penelope* (fischione), *Anas clypeata* (mestolone), *Gallinago gallinago* (beccaccino), *Scolopax rusticola* (beccaccia), *Gallinula chloropus* (gallinella d'acqua), *Vanellus vanellus* (pavoncella), *Lymnocyptes minimus* (frullino), *Fulica atra* (folaga), *Rallus aquaticus* (porciglione), *Alauda arvensis* (allodola), *Turdus merula* (merlo), *Coturnix coturnix* (quaglia), *Turdus pilaris* (cesena), *Turdus philomelos* (tordo sassello) e *Turdus iliacus* (tordo bottaccio);
- CONSIDERATO** che le specie moriglione (*Aythya ferina*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*) sono minacciate a livello globale e per questo inserite nelle categorie SPEC 1 dal più recente aggiornamento del Birdlife International (European birds of conservation -



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Concern populations, trends and national responsibilities, 2017). In particolare, moriglione risulta, anche, nella lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia come specie Vulnerabile (VU) e i dati a livello regionale confermano il trend negativo. A seguito dell'ultimo aggiornamento dell'accordo AEWA (Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia) la specie è stata inserita nella colonna A categoria 1b, tra le specie per cui non è consentita la caccia, in quanto considerata in uno stato di conservazione sfavorevole, mentre pavoncella è stata inserita nella colonna A categoria 4, tra le specie che possono essere cacciate solamente nell'ambito di un piano d'azione, stabilito a livello internazionale. Il grado di minaccia delle specie sopracitate, non consente di escludere che l'attività venatoria possa comportare l'ulteriore peggioramento dello di conservazione della popolazione;

CONSIDERATO

che le specie marzaiola (*Spatula querquedula*) e mestolone (*Spatula clypeata*) risultano in decrescita a livello globale e classificate vulnerabili da IUCN, inserite in categoria di rischio SPEC 3. Per quanto riguarda marzaiola, durante i monitoraggi effettuati nelle stagioni invernali 2020-2021 e 2021-2022-2024, nei siti della rete Natura 2000 in Sardegna, non è stato rilevato alcun esemplare, mentre nei censimenti effettuati dal 1993 al 2013 è stato rilevato un solo individuo nell'anno 2001. Per quanto riguarda mestolone, i monitoraggi effettuati nelle stagioni invernali 2020-2021 e 2021-2022-2024, nei siti della rete Natura 2000 in Sardegna, mostrano qualche fluttuazione, ma appaiono in continuo decremento. Il grado di minaccia delle specie sopracitate non consente di escludere che l'attività venatoria possa comportare l'ulteriore peggioramento dello di conservazione della popolazione;

CONSIDERATO

che i censimenti primaverili ed estivi effettuati sulla popolazione di pernice sarda negli anni 2021-22-23 evidenziano un abbassamento generale della consistenza della popolazione, ipotizzando tra le cause, le condizioni meteo-climatiche sfavorevoli degli anni passati e il prelievo venatorio e che pertanto le condizioni della popolazione non consentono di escludere che l'attività venatoria possa comportare l'ulteriore peggioramento dello di conservazione della specie;

CONSIDERATO

che la specie allodola, classificata come vulnerabile da IUCN, risulta dai recenti dati di monitoraggio in forte declino, come evidenziato dal Piano di gestione della specie,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

che definisce allarmante e in decremento la popolazione in Europa e in Italia, dal Farmland Bird Index 2024 (FBI) in cui risulta che la popolazione nidificante ha subito una flessione a livello nazionale e regionale pari rispettivamente al 50,83% e 14,29% nel periodo 2000-2024; tale decremento è segnalato anche dal parere dell'ISPRA che sottolinea “...*la popolazione nidificante a livello regionale resta preoccupante, per cui è necessario proseguire il monitoraggio della specie nell'ambito del FBI al fine di valutare l'efficacia delle azioni finora intraprese sulla ripresa demografica dell'allodola. Contestualmente, si invita codesta Amministrazione ad avviare anche il monitoraggio della popolazione svernante; nelle more, in via cautelare si ritiene opportuno fissare un limite di 5 capi al giorno e 25 capi per stagione per ciascun cacciatore nella prossima stagione venatoria*”;

RILEVATE

le misure di mitigazione previste nello studio di incidenza a tutela delle specie di cui sopra e di altre ritenute in uno stato di conservazione sfavorevole, oggetto di prelievo venatorio, come di seguito:

- Pernice sarda (*Alectoris barbara*): si consiglia il diniego dell'attività venatoria all'interno dei siti appartenenti alla rete Natura 2000, ad esclusione delle Autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive;
- Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*): si suggerisce di valutare, limitatamente ai siti della Rete Natura 2000 nell'ambito dei quali è svolto il prelievo venatorio sulla specie in esame, lo status della popolazione locale mediante monitoraggi periodici al fine di prevedere carnieri commisurati e funzionali alla salvaguardia della specie all'interno dei siti comunitari;
- Marzaiola (*Spatula querquedula*): in relazione allo status conservazionismo della specie a livello nazionale, ai risultati delle attività di monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti e al numero di capi abbattuti nelle stagioni venatorie precedenti, l'incidenza sulla specie è valutata potenzialmente di tipo elevato; si ritiene pertanto opportuna la sospensione dell'attività venatoria analogamente alle tre stagioni precedenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- Moriglione (*Aythya ferina*): in relazione allo status conservazionismo della specie a livello Nazionale, ai risultati delle attività di monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti e al numero di capi abbattuti nelle stagioni venatorie precedenti, l'incidenza sulla specie è valutata potenzialmente di tipo elevato; si ritiene pertanto opportuna la sospensione dell'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000;
- Mestolone (*Spatula clypeata*): In relazione allo status conservazionismo della specie a livello nazionale e ai risultati delle attività di monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti, l'incidenza sulla specie è valutata potenzialmente di tipo moderato; si ritiene pertanto opportuna la sospensione dell'attività venatoria;
- Pavoncella (*Vanellus vanellus*): in relazione allo status di conservazione della specie a livello europeo e ai risultati delle attività di monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti, in ragione dei pochi dati a disposizione intervallati da lunghi periodi di carenza degli stessi e al trend sconosciuto, l'incidenza potenziale sulla specie è valutata potenzialmente di tipo moderato, si ritiene pertanto opportuna la sospensione dell'attività venatoria nelle aree della Rete natura 2000;
- Codone (*Anas acuta*): si suggerisce di valutare, limitatamente ai siti della Rete Natura 2000 nell'ambito dei quali è svolto il prelievo venatorio sulla specie in esame, la continuità delle attività di monitoraggio al fine di prevedere carnieri commisurati e funzionali alla salvaguardia della specie all'interno dei siti comunitari;

RITENUTO

pertanto, che al fine di non compromettere ulteriormente lo stato di conservazione già sfavorevole delle specie moriglione, pavoncella, marzaiola, mestolone e pernice sarda sia opportuno sospendere il prelievo venatorio per la stagione 2025-26 perlomeno all'interno dei siti della Rete Natura 2000;

RITENUTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

pertanto, che al fine di non compromettere ulteriormente lo stato di conservazione già sfavorevole di allodola sia necessario limitare il cacciatore dell'allodola a quanto indicato da ISPRA rideterminandolo in 5 capi al giorno e 25 a stagione per ciascun cacciatore, rispetto ai 10 capi al giorno e 50 a stagione della proposta presentata;

RILEVATO

l'aggiornamento del Key Concepts Document 2021 a titolo "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" in cui vengono definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile, in ognuno degli Stati membri, che conferma, rispetto alla versione precedente, le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre anticipa la decade di inizio della migrazione per l'alzavola (attuale: II decade di gennaio), per la gallinella d'acqua (attuale: III decade di gennaio), per il tordo bottaccio (attuale: I decade di gennaio) e per il tordo sassello (attuale: II decade di gennaio);

RITENUTO

che la significatività dell'incidenza, conseguente all'attività venatoria nelle aree umide ricadenti nei siti della Rete Natura 2000, possa essere minimizzata limitando la durata temporale della stessa attività, al fine di consentire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, la riduzione del disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio, in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio, e la limitazione dei rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria. Pertanto, visto anche l'aggiornamento dei Key Concepts e la necessità di stabilire una data unica per gruppi di specie simili che frequentano gli stessi ambienti, la data di inizio dell'attività venatoria per le specie acquatiche germano reale, alzavola, codone, canapiglia, fischione, mestolone, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione e folaga, nelle zone umide ricadenti nei siti della Rete Natura 2000, dovrà essere posticipata al 2 ottobre 2025 e la chiusura anticipata al 18 gennaio 2026. Tale valutazione è tra l'altro coerente con il "Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025-26" di ISPRA che propone l'apertura non prima del 1 ottobre e la chiusura non oltre il 19



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

gennaio. Si evidenzia, in particolare, che nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è già vietato l'abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie alzavola, codone, marzaiola, moriglione, canapiglia, fischione, mestolone, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella, in ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184;

RITENUTO

che, per le specie di turdidi, visto l'aggiornamento dei Key Concepts, al fine di tutelare le specie durante la fase della migrazione prenuziale, sia necessario anticipare la chiusura dell'attività venatoria al 8 gennaio 2026 rispetto alla data del 31 gennaio 2026, prevista dal calendario venatorio, definendo un'unica data di chiusura della caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e che vengono cacciate con modalità analoghe, come anche indicato da ISPRA nel parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025-26;

CONSIDERATO

lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni di quaglia (*Coturnix coturnix*) nidificanti in Europa, l'inizio della stagione venatoria dovrà essere posticipato al 2 ottobre in quanto la caccia esercitata in settembre può interferire con il termine della fase riproduttiva della specie, che in base al KCD si protrae sino alla seconda decade del mese, e il termine del prelievo al 30 ottobre 2025 per preservare l'esigua popolazione svernante in Italia che risulta essere localizzata principalmente in Sicilia e in Sardegna, come indicato da ISPRA nel parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025-26;

RITENUTO

che tra gli impatti indiretti, si evidenzia il disturbo arrecato alla specie avvoltoio grifone, nella fase di involo dei giovani, nel periodo di settembre e nella fase iniziale del ciclo riproduttivo, nella prima decade di febbraio. Considerato che la specie si trova in uno stato di conservazione critico e rappresenta l'unica colonia naturale presente in Italia e che i siti di riproduzione sono localizzati nei territori di Bosa e di Alghero, si ritiene opportuno vietare l'attività venatoria, durante il mese di febbraio, nelle ZPS che ospitano i siti riproduttivi di grifone, al fine di evitare il disturbo, nella fase iniziale del ciclo riproduttivo. Inoltre, al fine di garantire la tutela delle diverse specie di rapaci rupicoli, si ritiene necessario prescrivere che gli appostamenti per la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- caccia, nei mesi di settembre e di febbraio, siano collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri;
- RILEVATE** le indicazioni contenute nel parere di ISPRA in riferimento al superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia in considerazione delle evidenze scientifiche che ne dimostrano gli effetti negativi sulla fauna selvatica (uccelli avvelenati per ingestione primaria o secondaria), sull'ambiente e sulla salute umana, come anche evidenziato dal dossier tecnico dell'Agenzia Chimica Europea (ECHA) che ne propone pertanto il bando con l'obbligo di utilizzare munizioni alternative;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;
- CONSIDERATO** che in data 07.06.2025 è stata avviata la fase di consultazione pubblica prevista ai sensi delle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), approvate con la Deliberazione di Giunta regionale n. 30/54 del 30.09.2022, con la pubblicazione dello Studio di incidenza del Calendario venatorio sul sito tematico SardegnaAmbiente e che non sono pervenute osservazioni entro i 30 giorni normativamente previsti da parte del pubblico interessato;
- DATO ATTO** che relativamente al presente procedimento, avviato in data 25.06.2025, terminato alla data del presente provvedimento, è stato possibile rispettare il termine di 60 gg. normativamente posto per la sua adozione (DPR 357/1997 e s.m.i.);
- CONSIDERATO** che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione rep. n. 98 prot. n. 24903 dell'08.07.2025 con il quale sono state conferite all'ing. Daniele Siuni le funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.) presso la Direzione generale della difesa dell'ambiente;
- ACCERTATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ART. 1

di esprimere, ai sensi dell'art. 5 DPR 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2025-2026, a condizione che vengano puntualmente recepite, all'interno dei siti della rete Natura 2000, le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere sospesa l'attività venatoria sulle seguenti specie: moriglione, pavoncella, marzaiola e mestolone;
2. in relazione alla specie pernice sarda, l'attività venatoria potrà essere consentita esclusivamente all'interno delle autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive;
3. in relazione alla specie allodola il carniere dovrà essere limitato a 5 capi al giorno e 25 a stagione per ciascun cacciatore;
4. nelle zone umide, l'apertura dell'attività venatoria sulle specie di uccelli acquatici germano reale, alzavola, codone, canapiglia, fischione, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione e folaga dovrà essere posticipata al 2 ottobre 2025 e la chiusura anticipata al 18 gennaio 2026;
5. in relazione alla specie quaglia, l'inizio della stagione venatoria dovrà essere posticipato al 2 ottobre e la chiusura al 30 ottobre 2025;
6. la chiusura dell'attività venatoria dei turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) dovrà essere anticipata al 8 gennaio 2026, al fine di tutelare le specie nel periodo della migrazione prenuziale, secondo le indicazioni derivanti dai Key concepts;
7. in ossequio a quanto previsto dal D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS è fatto divieto di preapertura dell'attività venatoria;
8. in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 01/02/2012, nel mese di febbraio è vietata la caccia nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", che rappresentano l'unica area nidificante dell'avvoltoio grifone in Italia;
9. successivamente al 20 gennaio, gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

10. considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del falco pellegrino e del grifone, specie nidificanti su pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involo dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia, nei medesimi periodi, dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri;

11. è vietato l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra); è vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri;

12. attivare interventi finalizzati alla sensibilizzazione dei cacciatori al fine di prevedere il superamento dell'utilizzo del piombo nelle munizioni da caccia seguendo le tempistiche e le indicazioni fornite dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA);

ART. 2

al fine di approfondire le conoscenze su alcuni taxa, si raccomanda di:

1. proseguire le attività di monitoraggio già avviate nelle stagioni precedenti sulle specie di uccelli acquatici e sulla pernice sarda;

2. effettuare monitoraggi della popolazione di beccaccia durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale;

3. effettuare monitoraggi della popolazione di quaglia finalizzati ad approfondire le conoscenze dello status della specie in Sardegna, in relazione all'origine delle popolazioni svernanti nell'Isola e soggette a prelievo e alla fenologia e consistenza dei flussi migratori;

4. effettuare monitoraggi della popolazione di allodola finalizzati ad approfondire le conoscenze sullo status della specie in Sardegna;

5. promuovere uno studio finalizzato all'individuazione dei valichi montani dove transitano gli uccelli migratori al fine di individuare opportune misure di tutela per il passaggio dei migratori;

ART. 3

la rappresentazione cartografica dei siti della Rete Natura 2000 del territorio regionale è disponibile al seguente link: <https://portal.sardegناسira.it/rete-natura-2000-dati-ambientali>;

ART. 4



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale SardegnaAmbiente.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

ELISABETTA FLORIS